REGOLAMENTO (CEE) N. 1990/72 DELLA COMMISSIONE

del 18 settembre 1972

che ripristina la riscossione dei dazi della tariffa doganale comune applicabili alle barre, profilati e fili di sezione piena, di alluminio, della voce doganale n. 76.02 originari della Iugoslavia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2795/71 del Consiglio, del 20 dicembre 1971

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2795/71 del Consiglio, del 20 dicembre 1971, relativo alla concessione di preferenze tariffarie per alcuni prodotti originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che in virtù dell'articolo 1, paragrafi 3 e 4, di detto regolamento, la sospensione dei dazi della tariffa doganale comune è accordata, per ciascuna categoria di prodotti, entro il limite di un massimale comunitario espresso in unità di conto, pari normalmente a un importo risultante dalla somma, da un lato, del valore delle importazioni cif dei prodotti in questione nella Comunità, nel 1968, provenienti dai paesi e territori beneficiari di tale sistema, esclusi quelli che beneficiano già di regimi tariffari preferenziali diversi accordati dalla Comunità, e, dall'altro, del 5 % del valore delle importazioni cif nel 1969 provenienti da altri paesi, nonché dai paesi e territori che beneficiano già di tali regimi; che tuttavia, per quanto riguarda in particolare i prodotti della voce doganale n. 76.02, tale importo supplementare del 5 % è calcolato sulla base del valore delle stesse importazioni cif nel 1968 ; che, nell'ambito di detto massimale, le imputazioni dei prodotti originari di uno dei paesi e territori menzionati nell'allegato B di detto regolamento non devono eccedere un importo massimo comunitario pari al 50 % del suddetto massimale, ad eccezione di taluni prodotti per i quali l'importo massimo è ridotto alle percentuali precisate all'allegato A del regolamento stesso ; che per i prodotti in questione la percentuale così ridotta è pari al 30 % ; che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, di detto regolamento, la riscossione dei dazi della tariffa doganale comune può essere ripristinata in qualsiasi momento all'atto delle importazioni dei prodotti in questione originari di uno di detti paesi o territori, non appena raggiunto a livello comunitario l'importo massimo in questione ;

considerando che per le barre, profilati e fili di sezione piena, di alluminio, secondo i calcoli effettuati sulla base sopra indicata, il massimale è fissato a 948 000 unità di conto e che, quindi, l'importo massimo è pari a 284 400 unità di conto ; che alla data del 14 settembre 1972 le importazioni nella Comunità di barre, profilati e fili di sezione piena, di alluminio, originari della Iugoslavia, beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto l'importo massimo in questione ; che tenuto conto dello scopo perseguito dalle disposizioni di detto regolamento (CEE) n. 2795/71 che prevedono il rispetto di un importo massimo, occorre quindi ripristinare i dazi della tariffa doganale comune per i prodotti in questione, nei riguardi della Iugoslavia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A partire dal 22 settembre 1972 la riscossione dei dazi della tariffa doganale comune, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 2795/71 del Consiglio, del 20 dicembre 1971, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Iugoslavia :

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
76.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di alluminio

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 1972.

Per la Commissione

Il Presidente

S. L. MANSHOLT

(1) GU n. L 287 del 30. 12. 1971, pag. 86.